

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati

del 17 giugno 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹
concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo
di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei
servizi di sicurezza privati, del settembre 2013 viene conferita l'obbligatorietà
generale².

Art. 2

¹ La dichiarazione di obbligatorietà generale viene dichiarata valida per tutta la
Svizzera.

² Le disposizioni della Convenzione collettiva di lavoro (CCL) dichiarate di obbliga-
torietà generale si applicano a tutti i datori di lavoro con aziende o parti di aziende
che forniscono servizi di sicurezza privati e che impiegano almeno 10 lavoratori in
totale (compresi i dipendenti non soggetti alla dichiarazione di obbligatorietà) e ai
loro lavoratori operativi, impegnati nei seguenti campi: sorveglianza, protezione
delle persone e dei beni, servizio in centrali d'allarme, sicurezza presso gli aeroporti
(controllo di persone e bagagli), trasporto di denaro – CIT (Cash in Transit), tra-
sporto di valori (orologi, gioielli, metalli preziosi, esclusa la gestione dei contanti),
servizi manifestazione (controllo entrate e servizi alla cassa), servizi di assistenza
alla sicurezza (i cosiddetti steward service) e servizi di circolazione (sorveglianza
del traffico in stazionamento e regolazione del traffico).

³ Fanno eccezione i direttori e le direttrici, il personale amministrativo e non opera-
tivo.

Art. 3

Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 6) occorre presentare
annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il
preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di

¹ RS 221.215.311

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL,
Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

revisione, stilato da un ufficio indipendente. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4

Il presente decreto entro in vigore il 1° luglio 2014 ed è valido sino al 31 dicembre 2016.

17 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova